

137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 137 Compenso del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
-Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 137 Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di

137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

-----Aggiornamento

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Documenti collegati:

[Poteri e compenso del commissario – Cass. n. 10972/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - imprese soggette - poteri e compenso del commissario - Amministrazione straordinaria - Compenso del commissario giudiziale - Tribunale - Determinazione - Criteri. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi

[Concordato preventivo - organi – Cass. n. 6806/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Determinazione del compenso del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa insieme con il liquidatore giudiziale - Esclusione - Specifica enunciazione dei criteri di

[Concordato preventivo - organi – Cass. n. 4713/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie. Nell'ambito delle procedure concorsuali, il

137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[concordato preventivo - commissario giudiziale - Cass. n. 26894/2020 \(2\)](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti. In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo,

[Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Cass. n. 26894/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione. Il decreto di liquidazione del compenso spettante al

[Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Cass. n. 26895/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Inventario - Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione del compenso - Riferimento all'inventario - Necessità. L'inventario redatto dal commissario giudiziale

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3871 del 17/02/2020 \(Rv. 657057 - 01\)](#)

Curatore - Compenso - Decreto di liquidazione - Motivazione - Necessità - Requisiti. Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art_ 39 l.fall. e dalle

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22272 del 05/09/2019 \(Rv. 655322 - 01\)](#)

Successione di curatori - Liquidazione dei rispettivi compensi - Modalità - Motivazione analitica - Necessità - Fondamento. La liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione

[137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 \(Compenso del curatore\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 137 Compenso del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente [red Art. 137 Compenso del curatore 1. Il compenso e le

137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 \(Rv. 652404 - 01\)](#)

Decreto di liquidazione del compenso finale - Irrevocabilità - Fondamento. Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 \(Rv. 651308 - 01\)](#)

Decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di comunicazione o notificazione d'ufficio - Precedente comunicazione fornita dal curatore - Irrilevanza. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 \(Rv. 648939 - 02\)](#)

Liquidazione del compenso del curatore – Inclusione nell'attivo realizzato del valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario – Condizioni. Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16739 del 26/06/2018 \(Rv. 649546 - 01\)](#)

Avvicendamento di più curatori nella carica - Enunciazione dei criteri di liquidazione e ripartizione del compenso - Necessità - Fattispecie. Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 \(Rv. 648939 - 01\)](#)

Liquidazione del compenso del curatore – Avvicendamento di più curatori nella carica – Principio del contraddittorio – Necessità di consentire al precedente curatore di replicare alle osservazioni contenute nella relazione presentata dall'ultimo curatore. In tema di liquidazione del compenso

137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1448 del 19/01/2018 \(Rv. 646874 - 01\)](#)

Società partecipata dalla pubblica amministrazione - Compenso del commissario ex art. 165 l. fall. – Operatività dei vincoli di finanza pubblica – Esclusione. Nella determinazione del compenso del commissario giudiziale nominato nell'ambito di un concordato preventivo di una società partecipata

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello